



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | AUSIELLO | SANDRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PONTONE | MARZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | STEINLEITNER | BIANCA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 882/2014
depositato il 10/06/2014

- avverso la sentenza n. 102/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di NOVARA
contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101879/2012 IRES-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101879/2012 IVA-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101879/2012 IRAP 2007

- sull'appello n. 988/2015
depositato il 22/06/2015

- avverso la sentenza n. 382/2014 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di NOVARA
contro:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 882/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/12/2016 ore 15:30

N°

121/3/14

PRONUNCIATA IL:

15/12/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/1/17

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosaria Salamone)



(segue)

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101623 IRES-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101623 IVA-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101623 IRAP 2008

- sull'appello n. 1297/2016
depositato il 09/09/2016

- avverso la sentenza n. 26/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di NOVARA
contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101977/2014 IRES-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101977/2014 IVA-OP.IMPONIB. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101977/2014 IRAP 2009

SEZIONE


N° 3

REG.GENERALE

N° 882/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/12/2016 ore 15:30



FATTI

La contribuente, società _____, che commercializza vino mediante le vendite telefoniche, impugnò l'avviso di accertamento n. T7U030101879/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Novara per l'anno d'imposta 2007, l'avviso n. T7U030101623/2013 per l'anno 2008 e l'avviso n. T7U030101977/2014 per l'anno 2009.


Con detti avvisi l'Ufficio disconobbe alcuni costi di trasporto; disconobbe alcuni costi relativi a provvigioni pagate ad agenti ed ai compensi occasionali delle telefoniste; disconobbe alcuni canoni di leasing immobiliare; la quota di ammortamenti degli arredi e delle spese legali per lo sfratto dell'inquilino.

La società _____ propose ricorso per i seguenti motivi:

- 1) Nullità dell'atto per mancata emissione del PVC ai sensi dell'art.24 L .n. 4/1929 e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 12 D. Legsl. 212/00;
- 2) Nullità dell'atto per assenza dei presupposti di applicazione dell'art. 41 bis DPR 600/73;
- 3) Nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art. 42 DPR 600/73.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara accolse i ricorsi e compensò le spese.

L'Ufficio interpose appello in data 10/06/14, in data 22/06/15 ed in data 09/09/16.



DIRITTO

Preliminarmente vengono riuniti al presente fascicolo i procedimenti n. 988/15 – 1297/16.


Gli appelli devono essere respinti.

La Commissione rileva, per quanto attiene “ l’inerenza” dei costi, chiaramente espresso dall’art. 109 del TUIR ,essa attiene alla correlazione fra onere sostenuto ed attività produttiva di reddito imponibile.

E’ evidente che la società] non avrebbe potuto produrre il volume di ricavi dichiarati in assenza dei costi descritti :essi sono indispensabili per procurarsi i clienti e per consegnare i prodotti.

Attengono al concetto di inerenza anche quelli relativi all’immobile, poiché i costi del piano concesso in affitto al ristorante, trovano una correlazione nei ricavi derivanti dai canoni di locazione percepiti e regolarmente dichiarati; i costi relativi al piano destinato ad ufficio sono certamente deducibili perché detto locale è

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.




strumentale per l'organizzazione della gestione dell'attività; infine, in costi relativi al piano destinato a show-room sono strumentali per la vendita dei prodotti (bevande alcoliche): in buona sostanza, l'immobile è stato acquistato ed utilizzato, in principalità, per l'attività tipica del commercio del vino.

Sui costi di trasporto, la Commissione rileva che la contribuente ha dimostrato, attraverso la produzione dei borderaux, dei documenti di trasporto e delle fatture corrispondenti, che il corriere ha eseguito ben 1629 consegne e, per ognuna, ha indicato il nome del cliente, il comune di consegna, la data di consegna, l'importo della fattura, la tipologia di pagamento, ed il peso.

Per l'Ufficio i borderaux sono privi di valenza fiscale, ma la stessa Suprema Corte con la sentenza n. 18446/2012 non ha ritenuto legittimo un accertamento supportato unicamente dalla presunta non inerenza dei costi derivanti da fatture non sufficientemente descritte ed in assenza di significativi elementi indiziari di evasione.

Per quanto attiene i compensi occasionali e le provvigioni, la Commissione rileva che trattasi di compensi regolarmente tassati da parte dei percettori e risulta essere stata effettuata la relativa ritenuta d'acconto.



P.Q.M.

**La Commissione, previa riunione dei procedimenti, conferma le sentenze impugnate.
Spese compensate.**

Così deciso in Torino li 15/12/16

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

